



Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2012¹ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 59a capoverso 2 e 59b capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l'articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 giugno 2003³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951⁵ sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954⁶ sullo statuto degli apolidi.

Art. 9a Autorizzazione di viaggiare per rifugiati
(art. 59c cpv. 2 LStrI)

¹ La SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare in virtù dell'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI se i motivi gravi seguenti lo giustificano:

- a. malattia e infortunio grave o decesso di un congiunto;

1 RS 143.5
2 RS 142.20
3 RS 142.51
4 RS 142.31
5 RS 0.142.30
6 RS 0.142.40

- b. occasioni importanti che servono a mantenere le relazioni familiari, in particolare la nascita di un bambino e il matrimonio di un congiunto.

² La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata presso l'autorità cantonale competente sei settimane prima del viaggio previsto. Scaduto questo termine, l'autorizzazione può essere concessa unicamente per uno dei motivi elencati al capoverso 1 lettera a oppure per uno dei motivi elencati al capoverso 1 lettera b non prevedibile in tempo utile.

³ L'autorità cantonale competente trasmette la suddetta domanda alla SEM, eventualmente allegandovi un parere.

⁴ La validità dell'autorizzazione di viaggio è limitata alla durata necessaria al viaggio, ma al massimo a 30 giorni,

⁵ Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del rifugiato.

⁶ Il rifugiato può essere autorizzato a viaggiare anche se uno dei motivi elencati al capoverso 1 lettera a concerne un congiunto del suo coniuge.

Art. 12 cpv. 3

³ Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare.

Art. 14 cpv. 3, 6 e 9

³ La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione della Svizzera (SIMIC). Trasmette alla SEM la domanda e eventuali documenti relativi alla domanda.

⁶ Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, la SEM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità del luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all'articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati di cui all'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁷ al servizio preposto all'allestimento del documento di viaggio.

⁹ L'allegato 1a dell'ordinanza SIMIC elenca in modo esaustivo i dati contenuti nel SIMIC e determina la portata dell'accesso e il diritto di trattare i dati.

Art. 16 cpv. 5

⁵ L'autorità cantonale competente può esigere il rilevamento dei dati biometrici prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 59b capoverso 3 LStrI se si constatano importanti modifiche delle caratteristiche fisionomiche e la

⁷ RS 142.513

persona interessata non può più essere identificata con il titolare del documento di viaggio.

Art. 17 Annullamento e distruzione di documenti di viaggio

¹ I documenti di viaggio restituiti sono resi inservibili e successivamente distrutti dalla SEM.

² Su richiesta, i documenti di viaggio resi inservibili possono essere riconsegnati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.

Art. 28-30

Abrogati

II

L'allegato 1 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, **Ueli Maurer**

Il cancelliere della Confederazione, **Walter Thurnherr**